



LA CONDIZIONALITÀ NEL BENESSERE ANIMALE: LA GESTIONE DEI CONTROLLI, DELLA DOCUMENTAZIONE E RICADUTE PER L'ALLEVATORE

ENRICO SELVA

AGREA

Casalecchio di Reno, 9 aprile 2024





Green Deal e settore agricolo

Il Green Deal europeo prevede un piano d'azione volto a:

- promuovere l'uso efficiente delle risorse passando a un'economia pulita e circolare
- ripristinare la biodiversità e ridurre l'inquinamento

Nell'ambito del Green Deal europeo, a fine maggio 2020 la Commissione ha reso pubbliche **due importanti strategie** a cui la nuova PAC contribuirà in maniera diretta e contestuale:



Da Mazzotti, 2023

Dal Green Deal alla PAC

La politica agricola comune consegue gli obiettivi del Green Deal europeo attraverso **9 obiettivi** specifici che agiscono sui tre piani della sostenibilità:

- ✓ **economico,**
- ✓ **ambientale**
- ✓ **sociale**

e sul piano trasversale:
conoscenza e innovazione

37 mld di euro in 5 anni





LA POLITICA AGRICOLA COMUNE PAC

L'agricoltura si distingue dalla maggior parte delle altre attività produttive per alcuni motivi specifici:

- nonostante l'importanza della produzione alimentare, il **reddito degli agricoltori** è inferiore di circa il 40% rispetto ai redditi non agricoli
- l'agricoltura dipende di più dal **clima e dalle condizioni meteorologiche** rispetto a molti altri settori
- c'è un inevitabile **intervallo di tempo tra la domanda dei consumatori e la capacità produttiva degli agricoltori**
- agli agricoltori è richiesto di operare in modo **sostenibile e rispettoso dell'ambiente e di mantenere i nostri suoli e la biodiversità**



LA ATTUALE STRUTTURA DELLA PAC INTERVIENE IN VARI MODI:

PRIMO PILASTRO

fornendo sostegno al reddito attraverso pagamenti diretti che garantisce la stabilità dei redditi e ricompensa gli agricoltori per un'agricoltura rispettosa dell'ambiente e la fornitura di servizi pubblici normalmente non pagati dai mercati, come la cura dello spazio rurale

adottando misure di mercato per far fronte a congiunture difficili, come un improvviso calo della domanda per timori sanitari o una contrazione dei prezzi a seguito di una temporanea eccedenza di prodotti sul mercato

SECONDO PILASTRO

mettendo in atto misure di sviluppo rurale con programmi nazionali e regionali per rispondere alle esigenze e alle sfide specifiche delle zone rurali




PRIMO PILASTRO: la dotazione finanziaria

La composizione del premio della domanda unica sarà molto differenziata.

Ogni impresa secondo le proprie possibilità potrà scegliere a quali sostegni accedere in aggiunta al pagamento di base che prevede comunque una condizionalità rafforzata.

Più tipi di sostegno si intercettano, più importante sarà l'aiuto finanziario annuale



Sostegni specifici per la zootecnia

Pagamenti diretti (MLN di €)			
	stanziamento annuo	%	% sulla dotazione residua per i pagamenti diretti
STRUMENTI			
Pagamenti diretti totale	3.629	100,0%	
trasferimento al II^ pilastro per il biologico	90	2,5%	
trasferimento al II^ pilastro per i giovani	36	1,0%	
totale trasferimento al II^ pilastro	126	3,5%	
nuovi interventi settoriali	6	0,2%	
Dotazione residua per i pagamenti diretti	3.497	96,4%	100,0%
Regime ecoschemi (25%)	874	24,1%	25,0%
Sostegno redistributivo (10%)	350	9,6%	10,0%
Sostegno accoppiato (15%)	525	14,5%	15,0%
Supplemento giovani (2%)	70	1,9%	2,0%
totale componenti selettive dei pagamenti diretti	1.819	50,1%	52,0%
pagamento di base (quota residua)	1.678	46,2%	48,0%



PRIMO PILASTRO: gli Ecoschemi

I cinque ecoschemi e lo stanziamento annuale (MLN di €)				
n.	TIPOLOGIA DI ECOSHEMA	stanziamento annuo (MLN di €)	%	Importo indicativo del premio (€/UBA, €/ha e risultato atteso (ettari))
ECOSHEMA 1	Livello 1: riduzione dell'antimicrobico resistenza e il benessere degli animali.	376	42,3%	Bovini da latte: 66€/UBA; Bovini da carne: 54 €/UBA; Bufalini: 66 €/UBA; Vitelli: 24 €/UBA; Suini: 24 €/UBA; Ovini e caprini: 60 €/UBA;
	Livello 2: adesione al sistema Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (SQNBA) e lo svolgimento dell'intero ciclo o di una parte di esso al pascolo			Bovini: 240 €/UBA; Suini: 300 €/UBA.
ECOSHEMA 2	Inerbimento delle colture arboree	156	17,6%	120 €/ha 1.300.000 di ha
ECOSHEMA 3	Salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico	150	16,9%	220 €/ha 683.000 di ha
ECOSHEMA 4	Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento	163	18,4%	110 €/ha 1.480.000 di ha
ECOSHEMA 5	Livello 1: colture a perdere negli impianti arborei	33	3,7%	500 €/ha 40.000 di ha
	Livello 2: colture a perdere nei seminativi	10	1,1%	250 €/ha 67.000 di ha
	totale	888		

GLI ECOSCHEMI SONO INCENTIVI PER LA SOSTENIBILITA':

Sostegno al reddito aggiuntivo nel caso si applichi uno o più tra i 5 ECOSCHEMI stabiliti dall'Italia

(questi importi sono indicativi del premio previsto per gli ecoschemi).



CONDIZIONALITA'

Per poter beneficiare del sostegno al reddito dell'UE, gli agricoltori devono rispettare una serie di norme di base. L'interazione tra questo rispetto delle norme e il sostegno fornito agli agricoltori è chiamata condizionalità.

Le norme che gli agricoltori dovrebbero rispettare includono:

- **Criteri di gestione obbligatori (CGO)**, che si applicano a tutti gli agricoltori indipendentemente dal fatto che ricevano o meno un sostegno nell'ambito della politica agricola comune (PAC);
- **Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)**, che si applicano solo agli agricoltori che ricevono sostegno nell'ambito della PAC.

Gli agricoltori che violano il diritto dell'UE in materia di ambiente, salute pubblica e salute degli animali, benessere degli animali o gestione del territorio subiranno una **riduzione del sostegno dell'UE** e potrebbero subire altre sanzioni



BASE GIURIDICA (normativa U.E.)

La Condizionalità è disciplinata da:

- Norme sul sostegno ai piani strategici elaborati dai paesi dell'UE nell'ambito della politica agricola comune (Regolamento (UE) 2021/2115) (regolamento delegato (UE) 2022/126);
- Norme sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (Regolamento (UE) 2021/2116) (Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128);
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1172 DELLA COMMISSIONE del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità



CONDIZIONALITÀ E CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA

Nei Regolamenti Europei relativi alla PAC 2014-2020 si parlava di «cross-compliance», termine tradotto in italiano con la parola «**condizionalità**», mentre nei Regolamenti relativi alla nuova PAC 2023-2027 il termine è stato sostituito con «conditionality», che viene quindi tradotto con «**condizionalità rafforzata**», per non creare confusione

PAC 2014-2020
Condizionalità

PAC 2023-2027
Condizionalità
Rafforzata

EFFETTO TRASCINAMENTO:
un agricoltore con impegni pluriennali assunti con fondi stanziati con la precedente programmazione è tenuto a rispettare le norme della condizionalità 2014-2020



OBIETTIVI DELLA CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA

Attraverso la **Condizionalità Rafforzata** (precedentemente definita Condizionalità), gli agricoltori sono incoraggiati a rispettare standard elevati dell'UE per la salute e il benessere dei cittadini, delle piante e degli animali.

Rispetto alla precedente PAC (2014-22), le norme in materia di Condizionalità Rafforzata includono un livello di ambizione più elevato in diversi settori, in quanto include gli aspetti più efficaci delle pratiche di greening nelle nuove norme.

La Condizionalità Rafforzata contribuisce a rendere l'agricoltura europea **più sostenibile**.



I CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORIA CGO

Sono normative dell'U.E. in materia di :

- Salute pubblica, animale e vegetale
- **Benessere degli animali**
- Ambiente

**QUALUNQUE AGRICOLTORE/ALLEVATORE LE DEVE RISPETTARE PERCHÉ
RAPPRESENTANO OBBLIGHI NORMATIVI PRECISI**



Zona	Tema principale	Criterio		Ambito di applicazione	Corrispondenza con i CGO della programmazione 2014/2022	
Salute pubblica, salute degli animali e delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 5	Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002,	artt. 14 e 15, art. 17, par. 1 (3) e artt.	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità	CGO 4
		CGO 6	Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE,	art. 3, lett. a), b), d) e e), e art. 4, 5	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che dispongono di un	CGO 5
Benessere degli animali	Benessere degli animali	CGO 9	Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7)	artt. 3 e 4	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità con allevamenti bovini/bufalini .	CGO 11
		CGO 10	Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5)	artt. 3 e 4	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità con allevamenti suinicoli	CGO 12
		CGO11	Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23)	artt. 4	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità con allevamenti	CGO13



BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

Oltre ai Criteri di gestione obbligatori, gli agricoltori che beneficiano del sostegno della PAC devono rispettare le norme dell'UE in materia di **Buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (BCAA)**

- **Mantenere una superficie stabile di prato permanente;**
- **Proteggere le zone umide e le torbiere;**
- **Mantenere la materia organica e la struttura del suolo mediante il divieto di bruciare le stoppie dei seminativi;**
- **Proteggere l'acqua dall'inquinamento attraverso la creazione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua;**
- **Prevenire l'erosione del suolo attraverso pratiche pertinenti;**
- **Proteggere il suolo definendo norme per la copertura minima del suolo;**
- **Preservare il potenziale del suolo attraverso la rotazione delle colture;**
- **Mantenere le aree non produttive e le caratteristiche del paesaggio e garantire il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio attraverso, ad esempio, il divieto di taglio di siepi e alberi durante la stagione di riproduzione e allevamento degli uccelli;**
- **Proteggere i prati permanenti sensibili all'ambiente nei siti Natura 2000**



BASE GIURIDICA (normativa NAZIONALE)

DECRETO 20 marzo 2020.

Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale

D.M. n. 0147385 del 09/03/2023 e successive modifiche ed integrazioni

Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale



BASE GIURIDICA (normativa NAZIONALE)

DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 2023, n. 42 e successive modifiche e integrazioni

Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.

DECRETO LEGISLATIVO 23 novembre 2023, n. 188

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.

DM n° 93348 del 26/02/2024

“Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità “rafforzata” 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l’ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027”



SISTEMA DI CONDIZIONALITÀ: ATTIVAZIONE DEGLI IMPEGNI

Ogni anno l'azienda agricola che intende presentare domande di aiuto (Domanda unica, PSR, ...) compila direttamente o per mezzo dei Centri di Assistenza Agricola, il **Piano Culturale** nel Sistema Informativo **SIAG** di AGREA

Il Sistema Informativo, sulla base di quanto dichiarato nel Piano Culturale e dei dati presenti nei sistemi informativi territoriali della Regione Emilia-Romagna (GIS), individua dinamicamente i CGO e i BCAA che l'azienda deve rispettare.

Gli elementi principali valutati per l'attivazione dei vincoli di condizionalità e condizionalità rafforzata sono:

- i terreni dichiarati per i quali è dichiarato il possesso (proprietà, affitto, altro)
- l'ubicazione dei terreni aziendali e il loro utilizzo
- se presente, la tipologia dell'allevamento
- Il tipo di colture dichiarate nell'anno corrente

Il rappresentante legale dell'azienda sottoscrive gli impegni di condizionalità e/o condizionalità rafforzata al momento della presentazione delle **domande di aiuto nel SIAG di AGREA**



SISTEMA DI CONDIZIONALITÀ: VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI IMPEGNI

- Verifica degli impegni di condizionalità e/o condizionalità rafforzata (CGO e BCAA) da rispettare
- Percentuale minima di controlli: **1%** (3% per i controlli di condizionalità Identificazione e Registrazione CGO 7 bovini e CGO 8 Ovi-caprini)
- Selezione del campione di controllo (applicazione dei criteri di rischio e estrazione casuale)
- Esecuzione dei controlli da parte degli Enti competenti e notifica dell'esito all'azienda
- Acquisizione da parte di AGREA degli esiti dei controlli e della relativa documentazione (Verbali, Check list, fotografie georeferenziate, ...)
- Inserimento nel SIAG dei dati e della documentazione di controllo e determinazione dell'eventuale sanzione da applicare
- Applicazione da parte di AGREA delle riduzioni ed esclusioni alle domande di pagamento
- Gestione dei contenziosi

SISTEMA DI CONDIZIONALITÀ: CHI EFFETTUA LE VERIFICHE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

Ufficio III - Coordinamento delle attività della segreteria della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano

Servizio Politiche agricole e forestali

Oggetto: Approvazione, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, finalizzato a favorire le procedure di trasmissione degli esiti dei controlli di condizionalità, effettuati dai servizi veterinari regionali, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

Si trasmette, in allegato, copia dell'atto di approvazione, da parte della Conferenza Stato - Regioni nella seduta del 22 febbraio 2024, del Protocollo d'intesa indicato in oggetto, disponibile anche sul sito www.statoregioni.it.

Il Coordinatore del Servizio

Carlo Ferocino



**Protocollo d'intesa Nazionale
trasmissione degli esiti dei controlli di
condizionalità**



CONVENZIONE OPERATIVA TRA ORGANISMO PAGATORE E REGIONE

PER L'EFFETTUAZIONE DEI **CONTROLLI UFFICIALI** VALEVOLI AI FINI DELLA CONDIZIONALITÀ (CONDIZIONALITÀ - PAC 2014-2022 E CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA - PAC 2023-2027) NEL CAMPO DELLA SALUTE, SANITÀ E BENESSERE DEGLI ANIMALI PER I BENEFICIARI (PROPRIETARI/DETENTORI/OPERATORI) DI ALLEVAMENTI CHE RICHIEDONO CONTRIBUTI COMUNITARI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2115/2021, DEI PAGAMENTI ANNUALI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 70, 71 E 72 DELLO STESSO REGOLAMENTO E CHE DEVONO RISPETTARE I CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORIA PREVISTI DALLA NORMATIVA UNIONALE



NEGLI ALLEGATI DELLA CONVENZIONE VENGONO DEFINITI:

- **Allegato 1 – Elenco requisiti di Condizionalità – PAC 2014-2022**
- **Allegato 2 – Elenco requisiti della Condizionalità rafforzata – PAC 2023-2027**
- **Allegato 3 – Percentuali minime di controllo degli allevamenti**
- **Allegato 4 – Interscambio dati**
- **Allegato 5 - Modalità e soluzioni operative per la messa a disposizione dati degli esiti dei controlli da parte delle ASL**
- **Allegato 6 – Documentazione Tecnica Controlli**



ESEMPIO:

CGO 11 – Direttiva 98/58/CEE del Consiglio, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari assoggettati alla condizionalità con allevamenti zootecnici, esclusi gli allevamenti di pesci, rettili, anfibi e invertebrati

In caso di **inosservanze** riscontrate nel corso delle verifiche eseguite, i SSVV assegnano tre categorie di irregolarità:

- **A** - Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
- **B** - Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
- **C** - Sanzione amministrativa o penale immediata Tali categorie sono assegnate dai SSVV, in funzione delle caratteristiche delle inosservanze stesse e della possibilità di porvi rimedio in un tempo stabilito



LE IRREGOLARITÀ SONO CATALOGATE SECONDO IL SEGUENTE SCHEMA, IN RELAZIONE AL TIPO DI INOSSERVANZA RISCONTRATA:

Requisito	Descrizione
1	Personale
2	Ispezione (controllo degli animali)
3	Registrazioni
4	Libertà di movimento
5	Edifici e locali di stabulazione
6	Illuminazione
7	Attrezzature automatiche e meccaniche
8	Alimentazione, abbeveraggio ed altre sostanze
9	Mutilazioni
10	Procedure d'allevamento

La check list di controllo prevede anche di riportare il numero totale di irregolarità rilevate per ogni requisito, che indica la frequenza della non conformità a livello aziendale



LE IRREGOLARITÀ SONO CATALOGATE SECONDO IL SEGUENTE SCHEMA, IN RELAZIONE AL TIPO DI INOSSERVANZA RISCONTRATA:

Si ha **un'inosservanza senza conseguenze o con conseguenze insignificanti** nei seguenti casi:

1. nel caso di attribuzione della "diffida" da parte dei SSVV (vedi definizioni)
2. con il sussistere di tutte le condizioni elencate:
 - a) i parametri di condizionalità sono tutti a livello basso;
 - b) la situazione di conformità può essere ripristinata (non conformità sanabile);
 - c) la categoria di non conformità è la **A** o la **B**.

Sono esplicitamente **escluse** dalle inosservanze senza conseguenze o con conseguenze insignificanti tutte le violazioni che costituiscano un **rischio diretto per la salute pubblica o degli animali**



INDICI DI VERIFICA

Portata dell'inosservanza:

in presenza di irregolarità, il parametro è stabilito in base alla frequenza delle irregolarità ed al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:

Portata bassa: Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità fino a 2;

Portata media: Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità compreso tra 3 e 4;

Portata alta: Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità maggiore di 4 oppure Non conformità di tipo C;

Gravità dell'inosservanza:

il livello di questo parametro è calcolato in relazione al tipo, al numero di requisiti disattesi ed al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:

Gravità bassa: Non conformità di tipo A o B fino a due requisiti disattesi;

Gravità media: Non conformità di tipo A o B da tre ad un massimo di quattro tipi di requisiti disattesi;

Gravità alta: Non conformità di tipo A o B per più di quattro tipi di requisiti disattesi oppure non conformità di tipo C per qualsiasi tipo di irregolarità.

Durata dell'inosservanza:

data la caratteristica delle inosservanze possibili al presente Criterio, l'incidenza del parametro di durata viene normalmente stabilita a *livello medio*.

Assume sempre *livello basso* quando i parametri di portata e gravità sono entrambi a livello basso.

È fissata a *livello alto* quando si rilevino non conformità di tipo C



Esempio tabella per la definizione della Portata, Gravità e Durata delle infrazioni

TABELLA CALCOLO CGO 11		Categoria NC		
Requisito	Descrizione	A	B	C
1	Personale			
2	Ispezione (controllo degli animali)			
3	Registrazioni			
4	Libertà di movimento			
5	Edifici e locali di stabulazione			
6	Illuminazione			
7	Attrezzature automatiche e meccaniche			
8	Alimentazione, abbeveraggio ed altre sostanze			
9	Mutilazioni			
10	Procedure d'allevamento			
	TOTALE	0	0	0



CASI PARTICOLARI E INOSSERVANZE GRAVI

Casi particolari:

Le non conformità riscontrate per il requisito Mutilazioni danno sempre luogo all'applicazione di inosservanze con portata, gravità e durata di livello alto. Di conseguenza non possono essere associate ad inosservanze senza conseguenze o con conseguenze insignificanti.

2. Le inosservanze cui sia applicata una sanzione di tipo C o amministrativa assumono un livello alto di Portata, Gravità e Durata;

3. In caso di allevamenti in soccida, le inosservanze sono considerate reiterate solo se riguardano allevamenti con il medesimo soccidario.

Inosservanze gravi

Sono considerate gravi tutte le inosservanze al presente Criterio con Parametri di Portata, Gravità e Durata a livello alto



IMPEGNI DI RIPRISTINO E INTENZIONALITÀ

Impegni di ripristino

Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata. In questi casi, in relazione alle inosservanze riscontrate, è prescritto il ripristino delle condizioni di conformità agli impegni.

Intenzionalità

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116 e dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1172, si ha inosservanza intenzionale nei seguenti casi:

- quando siano rilevate irregolarità per 6 o più requisiti differenti;
- in caso di identificazione di inosservanza intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli



Di seguito una tabella nella quale è riportato uno schema di calcolo base della percentuale applicabile in caso di più infrazioni.

		1 infrazione		
		Non grave	grave	Intenzionalità diretta
Anno 1 (no reiterazione)		1-3-5	5	15

Anno 2 (1° reiterazione)		1 infrazione (considerando l'anno precedente)		
		Non grave	grave	Intenzionalità diretta
2 infrazione	Non grave	10	10	15
	Grave	10	10	15
	Intenzionalità diretta	15	15	45

Anno 3 (2° reiterazione)		1 infrazione (considerando l'anno precedente)		
		Non grave	grave	Intenzionalità diretta
2 infrazione	Non grave	15* (intenzionale da reiterazione)	15* (intenzionale da reiterazione)	45
	Grave	15* (intenzionale da reiterazione)	30	45
	Intenzionalità diretta	45	45	90

*Si ricorda che dopo 2 reiterazioni, l'infrazione diventa intenzionale

Anno 4 (3° reiterazione)		1 infrazione (considerando gli anni precedenti)		
		Non grave	grave	Intenzionalità diretta
2 infrazione	Non grave	45	45	90
	Grave	45	45	90
	Intenzionalità diretta	90	90	90

CONDIZIONALITA' RAFFORZATA

Tabella riepilogativa delle % di riduzione applicabili in caso di infrazione e di reiterazione dell'infrazione



Riepilogo esiti controlli BA 2015-2022

ANNO	CGO11 - Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7)				CGO12 - Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5)				CGO13 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23)			
	N. aziende / controllate	% Controllate	N. Infrazioni	% Infrazioni	N. aziende / controllate	% Controllate	N. Infrazioni	% Infrazioni	N. aziende / controllate	% Controllate	N. Infrazioni	% Infrazioni
2015	5729 / 609	10,6	30	4,9	1757 / 121	6,9	17	14,1	7072 / 802	11,3	29	3,6
2016	6096 / 402	6,6	26	6,5	1991 / 91	4,6	9	9,9	8064 / 470	5,8	24	5,1
2017	5722 / 520	9,1	25	4,8	1733 / 128	7,4	31	24,2	7718 / 720	9,3	50	6,9
2018	5735 / 573	10,0	30	5,2	1854 / 123	6,6	21	17,1	8509 / 732	8,6	55	7,5
2019	5480 / 464	8,5	32	6,9	1851 / 112	6,1	27	24,1	8280 / 651	7,9	38	5,8
2020 *	5227 / 252	4,8	15	6,0	1850 / 99	5,4	29	29,3	8039 / 348	4,3	59	17,0
2021 *	4864 / 242	5,0	11	4,5	1504 / 129	8,6	22	17,1	7708 / 435	5,6	59	13,6
2022	4977 / 258	5,2	22	8,5	1550 / 140	9,0	27	19,3	8501 / 458	5,4	67	14,6

* Percentuale di controllo ridotta dall'1% allo 0,5% (Emergenza COVID 19)